

**Decreto 2 luglio 1999, n. 274.**  
( G.U. n. 186 del 10 agosto 1999)

**Regolamento recante modifica delle modalità di utilizzazione delle carte nautiche per le unità abilitate alla navigazione da diporto ed all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata).**

**IL MINISTRO DEI TRASPORTI  
E DELLA NAVIGAZIONE**

**Visto** l'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;

**Vista** legge n. 68 in data 2 febbraio 1960 «Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici»;

**Visto** l'articolo 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51;

**Vista** la legge n. 616 in data 5 giugno 1962, «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

**Vista** la legge n. 50 in data 11 febbraio 1971 «Norme sulla navigazione da diporto», e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica n. 435 in data 8 novembre 1991 «approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

**Visto** il decreto ministeriale 22 giugno 1982, «Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)»;

**Visto** il decreto ministeriale n. 232 in data 21 gennaio 1994 «Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto»;

**Ritenuto** necessario consentire l'utilizzo di strumenti al passo con l'evoluzione ed il progresso-tecnologico anche al fine di non ostacolare le ricerche volte migliorarne le caratteristiche e l'affidabilità;

**Visto** il parere dell'Istituto idrografico della Marina, espresso con il foglio n. C.G.R.P. 05149, in data 5 maggio 1999;

**Vista** la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 3517/UL in data 2 luglio 1999;

**Visto** il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 21 giugno 1999:

**adotta**  
**il seguente regolamento:**

**Art. 1**

Le carte nautiche su supporto cartaceo Prescritte per la navigazione da diporto e per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera dai regolamenti approvati con i decreti ministeriali 21 gennaio 1994, n. 232, e 22 giugno 1982, possono essere sostituite da sistemi elettronici di ausilio alla navigazione, che impieghino cartografia digitale conforme ai contenuti della cartografia ufficiale ai sensi della legge 2 febbraio 1960, n. 68.

**Art. 2**

Le caratteristiche, i requisiti e gli standard dei sistemi di ausilio alla navigazione, di cui al precedente articolo, saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base delle indicazioni tecniche dell'Istituto idrografico della Marina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 luglio 1999

*il Ministro: TREU*

VISTO, il *Guardasigilli*: DILIBERTO  
*Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999*  
*Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 222*